Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1954, n. 164.
Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

Grado	Qualifica	Posti
6°	Ispettori scolastici . . .	n. 281
7°-8°	Direttori didattici	» 2.121
		n. 2.402

Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado 8°.

Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°.

Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°.

Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.

Art. 2.

Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti.

A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova.

Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado 7° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado 6° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 aprile 1954, n. 165.

Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1951-52, per maggiori spese da sostenere per il funzionamento della scuola popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952, è aumentata di lire 307.000.000 in relazione alle maggiori spese da sostenere per il funzionamento delle predette scuole dal 1° luglio 1950, in applicazione delle leggi 28 luglio 1950, n. 633, e 20 giugno 1951, n. 489.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 aprile 1954, n. 166.

Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'Officina della manutenzione del « Palazzo delle Finanze ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella numerica degli operai di ruolo addetti all'Officina della manutenzione del « Palazzo delle Finanze » stabilita dall'articolo unico del regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1534, è sostituita dalla seguente:

capi operai, sorveglianti e simili	n.	3
1ª categoria: specializzati	»	11
2ª categoria: qualificati	»	3
3ª categoria: comuni	»	3
Totale	n.	20

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 aprile 1954, n. 167.
Modificazione ad alcune disposizioni del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1814, col quale viene approvato il piano regolatore della città di Terni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 6 novembre 1947 e fino al 6 novembre 1956 per il godimento del privilegio fiscale di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1814.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente percette.

Art. 2.

All'art. 13 del suindicato regio decreto-legge n. 1814, sono soppresse le parole « stabilita dall'art. 14 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — TREMELLONI — DE PIETRO — ROMITA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 aprile 1954, n. 168.
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e 300 milioni per il completamento del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spese di lire 1.300.000.000 per il completamento dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.

Art. 2.

La spesa di lire 1.300.000.000, di cui al precedente art. 1, sarà stanziata sugli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 650.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 650.000.000 nell'esercizio 1954-55.

Alla copertura della spesa di lire 650.000.000 da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ROMITA
TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 aprile 1954, n. 169.
Autorizzazione del limite di impegno di lire 1500 milioni per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari per l'esercizio 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 disposto dalla legge 1° dicembre 1953, n. 901, per l'esercizio finanziario 1953-54, è fissato, per lo stesso esercizio, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvede con prelevamento di uguale somma dal conto di Tesoreria concernente il Fondo gestione

dell'Ufficio centrale carboni. Detta somma sarà fatta affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

La spesa di identico importo relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 170.

Ricostituzione dell'Archivio notarile distrettuale in Lucera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 luglio 1926, n. 1268, con cui il Distretto notarile di Lucera fu aggregato a quello di Foggia, restando quindi soppresso l'Archivio notarile distrettuale in Lucera;

Visto l'art. 106 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 1, comma primo, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, col quale è stata disposta la separazione dei Distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' ricostituito in Lucera l'Archivio notarile distrettuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 3. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1954.

Contingente di ghisa da fusione destinata alle fonderie, da ammettere al dazio ridotto all'8 % durante l'anno 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente della ghisa da fusione destinata alle fonderie, da ammettere al dazio dell'8 per cento sul valore ai sensi della nota alla voce 875 della tariffa generale dei dazi doganali, è fissata per l'anno 1954 in tonnellate 80.000.

Art. 2.

L'agevolazione di cui all'art. 1 è consentita dal Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane, su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente gestisce una fonderia.

Art. 3.

Presso gli stabilimenti concessionari deve essere tenuto un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, le cui risultanze devono essere in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione, registri da esibirsi ad ogni richiesta dei militari della Guardia di finanza e dei funzionari doganali incaricati di saltuari controlli presso le fonderie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1954

Il Ministro per le finanze
ZOLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
ALDISIO

Il Ministro per il commercio con l'estero
DELL'AMORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1954
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 149. — LESEN

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1346, relativo alla fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in un unico Ente nazionale di assistenza magistrale;

Veduto il decreto Ministeriale, in corso di registrazione, 4 febbraio 1954, con il quale sono stati chiamati a far parte del nuovo Consiglio d'amministrazione dell'Ente predetto i membri designati ed eletti a' sensi dell'articolo di legge sopracitato;

Visto il foglio n. 4 Ris. in data 25 febbraio 1954, con il quale i predetti membri propongono al Ministero della pubblica istruzione una terna di nominativi per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale;

Ritenuta l'opportunità di scegliere, tra la terna dei nomi proposti, il sig. Buzzi on. Carlo, deputato al Parlamento;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il sig. Buzzi on. Carlo è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale che rimane pertanto così costituito:

1) Buzzi on. Carlo, presidente;

2) Collalto dott. Collaltino, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

3) Bertoni dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) Calarco dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) Dominici Alberto, rappresentante eletto dal personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

6) Andronico Livio, Bartoletti Elena, Marchesi Linneo e Trita Silvio, rappresentanti eletti dai maestri elementari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1954
Registro n. 13, foglio n. 102

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

Nomina di un membro della Commissione interministeriale per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro Finanze n. 4, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visti i decreti Ministeriali:

n. 23263 del 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1947, registro Finanze n. 9, foglio n. 209;

n. 35561 del 20 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1950, registro Finanze n. 3, foglio n. 360;

n. 26350 del 30 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro Finanze n. 2, foglio n. 299;

n. 29849 del 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro Finanze n. 5, foglio n. 101;

n. 23755 del 20 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1951, registro Finanze n. 18, foglio n. 194, con i quali la Commissione è stata successivamente in parte modificata;

Ritenuto che con il predetto decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, il dott. Staderini Mario, funzionario del Ministero dell'industria e del commercio fu nominato membro della Commissione stessa;

Considerato che il predetto dott. Staderini Mario è stato destinato ad altro incarico, per cui occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuto che in sostituzione del predetto funzionario è stato designato il dott. Romano Carlo, capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Il dott. Romano Carlo, capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio è chiamato a far parte della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1954
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 61. — LESEN

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina del direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 16, par. *b*) e 19 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 13 luglio 1950;

Viste le deliberazioni in data 16 novembre 1953 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto predetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Ferdinando Beretta è nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, isti-

tuto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in sostituzione dell'avv. Carlo Pajetta che viene dispensato dal servizio per collocamento a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2060)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, con il quale il Sen. avv. Leopoldo Baracco venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Asti;

Considerato che il predetto Sen. Baracco ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Achille Dapino fu Giacomo è nominato presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 29 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre stesso anno, con il quale l'ing. Giovanni Capello venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Cuneo;

Considerato che il predetto ing. Capello è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Luigi Teresio Cavallo fu Michele è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale il geom. Maurizio Manera venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Considerato che il predetto nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il nob. dott. Eugenio della Chiesa di Cervignasco e di Trivero fu Paolo è nominato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo) con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 stesso mese ed anno, con il quale i signori perito industriale Aristide Merloni e dott. Renato Anconetani fu Augusto ven-

nero, rispettivamente, nominati presidente e vice presidente dlla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;

Visto il successivo decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1951, con il quale il comm. Giuseppe Miliani fu Carlo venne nominato presidente della suddetta Cassa in sostituzione del perito industriale Aristide Merloni, dimissionario;

Considerato che il comm. Miliani ha rassegnato le dimissioni da presidente e che il vice presidente dottor Anconetani è scaduto di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Lamberto Corsi fu Erminio è nominato presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona) ed il dottor Renato Anconetani fu Augusto è confermato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Pescocostanzo e di Rivisondoli, in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Pescocostanzo e di Rivisondoli, in provincia di L'Aquila, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare di Apricena (Foggia) a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Apricena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Apricena (Foggia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Apricena (Foggia) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Apricena le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2143)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Paolo di Civitate (Foggia) a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Lesina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di San Paolo di Civitate (Foggia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di San Paolo di Civitate (Foggia) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di

Lesina, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare andriese di Andria (Bari) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Andria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare andriese di Andria (Bari);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare andriese di Andria (Bari) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Andria le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2145)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'Irpinia, con sede in Avellino, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare dell'Irpinia, con sede in Avellino;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare dell'Irpinia, con sede in Avellino, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Avellino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte, Capriglia, Grottolella, Montefredane, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefalcione, Manocalzati, Candida, Parolise, San Potito Ultra, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Santo Stefano del Sole, Aiello del Sabato, San Michele di Serino, Serino, Cesinali e Contrada, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2146)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, approvato con decreto Ministeriale del 30 novembre 1948;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione in data, rispettivamente, 28 e 17 dicembre 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 43 dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze) è modificato come appresso:

Art. 43. — Il direttore può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad uno o più funzionari della Cassa alcune delle proprie attribuzioni.

nchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto alcune delle proprie attribuzioni.

In caso di sua assenza o impedimento, il direttore è sostituito da un vice direttore. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova della di lui assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con decreto Ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con successivo decreto del 12 febbraio 1951;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 settembre 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 48, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, è modificato come appresso:

Art. 48 ultimo comma. — « Eccezionalmente, quanto trattisi di persone, ditte od enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e tratte non accettate, e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite da semplici chirografi o da fidejussioni ad una sola firma, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di lire 5.000.000 per ogni obbligato; la somma globale che può essere impiegata nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere il sei per cento dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, approvato con decreto 2 marzo 1939 e modificato con decreti 4 febbraio 1943, 28 luglio 1947, 31 gennaio 1948 e 31 ottobre 1949;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 11 novembre 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 44 lettera *f*) e lettera *r*) dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano, è modificato come appresso:

Art. 44. — lettera *f*) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*) o da cambiali o da fidejussioni;

Art. 44. — lettera *r*) in sovvenzioni su pegno, limitatamente ai soli oggetti preziosi, secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio ed alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari, e messa in liquidazione dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Chiavari (Genova), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova) e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in San Lorenzo Colli (Palermo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.55/2.61281 in data 21 aprile 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Pia opera Istituto Pignatelli di Palermo di un'area edificatoria della superficie di mq. 1200 sita in San Lorenzo Colli, contrada Patti Florio (Palermo), indicata nel catasto terreni del comune di Palermo alla partita n. 6820, particella n. 318, foglio 20, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2065)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 155 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.364.895 (lire novemilionitrecentosessantaquattromilaottocentonovantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Apricena (provincia di Foggia) della superficie di ettari 83.76.47, espropriati nei confronti della ditta ALICANDRI CIUFELLI Concezio, Raffaello e Francesca fu Paolo, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 777, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 153 Agricoltura), è stata determinata in L. 15.895.457 (lire quindicimilioniottocentonovantacinquemilaquattrocentocinquantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manfredonia (provincia di Foggia) della superficie di ettari 301.33.17, espropriati nei confronti della ditta DI RIENZO Liborio di Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 152 Agricoltura), è stata determinata in L. 7.776.307 (lire settemilionisettecentosettantaseimilatrecentosette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino (provincia di Bari) della superficie di ettari 127.98.33, espropriati nei confronti della ditta FRIULI Luisa fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 486, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 154 Agricoltura), è stata determinata in L. 899.132 (lire ottocentonovantanovemilacentotrentadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 11.10.04, espropriati nei confronti della ditta DI RIENZO Liborio di Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 789, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2154)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Genova e conferma in carica del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1954 viene provveduto a prorogare la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Genova fino al 30 aprile 1955 e confermare nell'incarico di commissario governativo il sig. Enrico Santamaria con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto Ministeriale addì 29 ottobre 1953 e con carico di provvedere entro il cennato termine alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2071)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca e conferma in carica del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1954 viene provveduto a prorogare la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca fino al 30 aprile 1955 ed a confermare nell'incarico di commissario governativo dell'Ente il dott. Oddone Girotti con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto Ministeriale addì 15 ottobre 1953 e con carico di provvedere entro il cennato termine alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2072)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e conferma in carica del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1954 viene provveduto a prorogare la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia fino al 30 aprile 1955 ed a confermare nell'incarico di commissario governativo il dott. Oddone Girotti con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto Ministeriale addì 21 ottobre 1953 e con carico di provvedere entro il cennato termine alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2073)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta e conferma in carica del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1954 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta viene prorogata fino al 30 aprile 1955 ed il dott. Vasco Ferrari è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di cui al precedente decreto Ministeriale 22 ottobre 1953 e con carico di provvedere entro il cennato termine alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2070)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno e conferma in carica del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1954 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1955 ed il rag. Ugo Palomba è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di cui al precedente decreto Ministeriale 27 gennaio 1954 e con carico di provvedere entro il cennato termine alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,79
1 dollaro canadese	»	632,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1949)

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 18**

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949) serie *A*, n. 5355, capitale nominale L. 20.000, intestato a Mondola Anna fu Salvatore in Mainiero Ciro Giovanni o Giovanni di Donato, con vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1103)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex Aeroporto di L'Aquila.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze in data 6 luglio 1953, n. 10-*bis*, registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1954, al registro n. 18 Aeronautica, foglio n. 247, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Bagno, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'Aeroporto di L'Aquila controdistinta in catasto con i seguenti mappali

foglio 7 particelle numeri 444, 445, 193, 447, 446-*a*, 446-*b*, 446-*c*, 480-*a*, 480-*b*, 480-*c*, 453-*a*, 453-*b*, 453-*c*, 448, 449, 450, 451, 71, 72, 104, 186, 187, 137-*c*, 107, 250, 103, 103, 176, 87, 170-*b*, 82, 228, 83, 513, 471, 484, 164, 100, 102, 106, 67, 65, 68, 69, 452-*a*, 452-*b*, 98, 109, 108, 112, 422-*b*, 424, 138, 139, 140, 454, 455, 456, 80, 81, 134, 84, 116, 249, 236, 87-*a*, 87-*b*, 93, 94, 96, 110, 470, 92, 468, 91, 469, 114, 113 *b*, 113 *a*, 218, 129, 256, 131, 132, 133, 135, 136, 488, 481, 143, 145, 146, 147, 141, 425, 149, 482, 537-*a*, 95, 152, 153-*a*, 153-*b*, 154, 76, 161, 247, 85, 101, 185, 188, 189, 190, 195, 205, 205, 192, 194, 197, 180, 181, 483, 182, 179, 199, 200, 201, 221, 202, 204, 283, 175, 281, 280, 536, 279, 423, 426, 170-*a*, 151, 171, 173, 137, 150, 174, 345, 198, 277, 267, 78, 183, 168, 169, 166, 167, 251, 165, 463, 459, 460, 461, 462, 260, 90, 464, 465, 537-*b*; 466, 467, 115-*b*, 111-*a*, 142-*a*, 111-*b*, 155, 142-*b*, 157, 252-*b*, 252-*c*, 422-*a*, 177, 266, 156, 257, 89, 97, 259, 259, 158, 160, 88, 253, 354, 258, 66-*a*, 66-*b*, 66-*c*, 66-*e*, 66-*d*, 128, 128, 265, 252-*a*, 248, 248, 226, 223, 224, 225, 222, 220, 487, 233, 234-*a*, 234-*b*, 144, 178, 219, 115-*a*, 237, 238, 241, 242, 240, 243, 244, 245, 489, 490, per una superficie complessiva di Ha 39.82.91;

foglio 8 particelle numeri 352, 82, 40, 354, 96, 346-*a*, 346-*b*, 39, 41, 43, 44, 48, 407-*a*, 54-*a*, 407-*b*, 54-*d*, 407-*f*, 407-*c*, 64, 407-*b*, 407-*c*, 53, 86, 84, 83, per una superficie complessiva di Ha 7.61.18.

(2151)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola di consumo di San Cesareo e della Società cooperativa agricola di consumo fra i lavoratori di Colle di Fuori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1954, i poteri conferiti al sig. Tommaso Scacco, commissario della Società cooperativa agricola di consumo di San Cesareo e della Società cooperativa agricola di consumo fra i lavoratori di Colle di Fuori, sono stati prorogati al 30 giugno 1954.

(2063)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Qualora il posto di ispettore per la stessa specializzazione messo a concorso con decreto Ministeriale di pari data e riservato agli assistenti universitari di ruolo non venga ricoperto, esso sarà aggiunto a quelli del presente bando.

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso è il diploma di laurea in lettere o filosofia.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazione di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 149;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre Amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti e quindi il ritardo nell'arrivo di tali domande o documenti non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

I candidati dovranno indicare nella domanda:

a) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

b) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I requisiti che, in caso di parità di merito, danno diritto di preferenza nella nomina (regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni), qualora siano stati acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande, potranno dai candidati essere documentati anche dopo tale termine, purchè non oltre il giorno di svolgimento della prova orale.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale, o copia notarile autentica legalizzata, del diploma di laurea, accompagnato da un certificato del rettore dell'Università, indicante i punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato potrà essere presentato in sua vece un certificato di laurea su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non sarà rilasciato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi, con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa. I manoscritti non saranno presi in cosiderazione;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredato delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino, inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e i) non saranno accettati, se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), f) e g), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati ed invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del l'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità:

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100:

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, (salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie di Istituti universitari o d'istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte italiana;

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte classica;

b) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e l'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) interrogazioni su materiale vario artistico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte.

La seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie ovvero di materiale.

Nel primo caso ogni concorrente estrarrà a sorte una busta di fotografie tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei concorrenti e debitamente chiuse e numerate.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte sarà di otto ore.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà in interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 13, foglio n. 21

(2105)

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in archeologia greco-romana) (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in archeologia greco-romana) nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso è il diploma di laurea in lettere o filosofia.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, da territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare, o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

4. Detto limite di età è elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 149;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre Amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti e quindi il ritardo nell'arrivo di tali documenti o domande non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

I candidati dovranno indicare nella domanda:

a) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

b) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I requisiti che, in caso di parità di merito, danno diritto di preferenza nella nomina (regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni), qualora siano stati acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande, potranno dai candidati essere documentati anche dopo tale termine, purchè non oltre il giorno di svolgimento della prova orale.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale, o copia notarile autentica legalizzata, del diploma di laurea, accompagnato da un certificato del rettore dell'Università, indicante i punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato potrà essere presentato in sua vece un certificato di laurea su carta bollata da L. 100 contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non sarà rilasciato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario e dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione, della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa. I manoscritti non saranno presi in considerazione;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle stesse qualità nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico porteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27:

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal l'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di Istituti universitari o d'istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, dal modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti;

1) due prove scritte

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte medioevale e moderna;

b) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi, ed alla condotta dei lavori di scavo;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte ed oggetti antichi.

La seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie ovvero di materiale.

Nel primo caso ogni concorrente estrarrà a sorte una busta di fotografie tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei concorrenti e debitamente chiuse e numerate.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte sarà di otto ore.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato, si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale e il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954.
Registro n. 13, foglio n. 20.

(2106)

Concorso per titoli ed esami a otto posti di architetto aggiunto (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a otto posti di architetto aggiunto nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°).

Qualora il posto di architetto messo a concorso con decreto Ministeriale di pari data e riservato agli assistenti universitari di ruolo non venga ricoperto, esso sarà aggiunto a quelli del presente bando.

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso è il diploma di laurea in architettura o l'iscrizione nell'albo degli architetti conseguita in virtù della legge 24 maggio 1923, n. 1295.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b)* dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre Amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti e quindi il ritardo nell'arrivo di tali domande o documenti non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

I candidati dovranno indicare nella domanda

a) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo la Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

b) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I requisiti che, in caso di parità di merito, danno diritto di preferenza nella nomina (regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni), qualora siano stati acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande, potranno dai candidati essere documentati anche dopo tale termine, purchè non oltre il giorno di svolgimento della prova orale.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati di un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale, o copia notarile autentica legalizzata, del diploma di laurea, accompagnato da un certificato del rettore dell'Università, indicante i punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato potrà essere presentato in sua vece un certificato di laurea su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non sarà rilasciato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica

all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare, copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi) in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere oltre alla legalizzazione, della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) titoli scientifici didattici, amministrativi, ecc.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa. I manoscritti non saranno presi in considerazione;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredato delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)* non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c)*, *f)* e *g)*, i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f)* dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f)* dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del

sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di Istituti universitari o di istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) due prove scritte consistenti rispettivamente:

a) in un progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

3) una prova orale consistente:

a) nella discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella prima prova scritta;

b) in un esame di storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico o delle bellezze naturali, nonchè sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Durata delle prove scritte e grafiche: otto ore.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte e in quella grafica abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte e in quella grafica.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Registro n. 17, foglio n. 67.

(2107)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1953, n. 5940, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 340.2.26/10668, in data 31 luglio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per il suindicato concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1952:

N.	Nome		Punti	
1.	Galifi Margherita	punti	55,156	su 100
2.	Grimandi Ines	»	54,987	»
3.	Marengo Caterina	»	54,143	»
4.	Ossola Eugenia (2)	»	53,968	»
5.	Galvagno Agnese	»	53,968	»
6.	Frittoli Maria	»	53,875	»
7.	Giaccone Anna	»	53,862	»
8.	Quasso Maria	»	53,218	
9.	Salvai Emma	»	52,500	»
10.	Leoni Carolina	»	52,275	»
11.	Boetti Fiorina	»	52,187	»
12.	Fenoglio Domenica	»	51,893	»
13.	Lanzardo Teresa	»	51,718	»
14.	Martini Maria	»	51,437	»
15	Minghirillo Teresa	»	51,425	»
16	Bruno Caterina	»	51,375	»
17	Avena Palmira	»	51,250	»
18.	Viglianco Rita	»	50,893	»
19.	Soria Irma	»	50,843	»
20.	Soria Caterina	»	50,743	»
21.	Delmonte Adriana	»	50,625	»
22.	Cordero Maddalena	»	50,531	»
23.	Margiaria Anna	»	50,450	
24.	Barile Giovanna Rosa	»	50,237	»
25.	Guglielmino Maria	»	49,718	»
26	Demarosi Luisa	»	49,600	»
27.	Fissolo Felicita	»	49,437	»
28	Novo Luigia	»	49,425	»
29	Panaro Maria	»	49,387	»
30.	Sacchero Rosa	»	49,237	»
31.	Parola Vincenza	»	49,218	»
32.	Tosello Caterina (1)	»	49,000	»
33.	Revelli Enrica	»	49,000	»
34.	Allois Eugenia	»	48,925	»
35	Riolfi Ghisolda	»	48,843	»
36	Levrone Domenica	»	48,781	»
37.	Poggio Ercolina (1)	»	48,656	»
38.	Franza Maria	»	48,656	»
39.	Barbero Letizia	punti	48,625	su 100
40.	Caraglio Maddalena	»	48,593	»
41.	Drocco Maria	»	48,400	»
42.	Audisio Giuseppina	»	48,381	»
43.	Busso Anna Giuseppina	»	48,375	»
44.	Negri Letizia	»	48,312	»
45.	Pinazzi Alfa	»	48,243	»
46.	Nari Caterina	»	48,225	»
47.	Cavanna Luciana	»	48,218	»
48.	Rosso Serafina	»	48,125	»
49.	Chitelotti Viarda	»	48,093	»
50.	Bera Irene (2)	»	48,000	»
51.	Revelli Vanda	»	48,000	»
52.	Nittardi Giovanna	»	47,912	»
53.	Parola Margherita	»	47,875	»
54.	Ambrogio Maria	»	47,850	»
55.	Pistone Maria	»	47,756	»
56.	Anselmi Giuseppina	»	47,731	»
57.	Mulassano Francesca	»	47,680	»
58.	Barberis Rosa	»	47,487	»
59.	Pascal Secondina	»	47,375	»
60.	Filippi Giovanna	»	47,281	»
61.	Curti Teresina	»	47,150	»
62.	Del Corso Teresa	»	47,100	»
63.	Avalle Eunica	»	47,090	»
64.	Pavanini Edmea	»	47,062	»
65.	Cuccolo Vera	»	47,000	»
66.	Guandalini Ugalda	»	46,968	»
67.	Parodi Lorenzina	»	46,800	»
68.	Sappino Maria	»	46,562	»
69.	Silvestro Sandra	»	46,468	»
70.	Aimo Liliana	»	46,268	»
71.	Bormida Ida	»	46,250	»
72.	Salomone Lucia	»	46,218	»
73.	Neri Giovanna	»	46,156	»
74.	Quartiani Maria	»	46,000	»
75.	Carletto Esterina (1)	»	45,812	»
76.	Testa Felicita (2)	»	45,812	»
77.	Fia Maria	»	45,812	»
78.	Gavarrino Pierina	»	45,687	»
79.	Mossino Teresa	»	45,650	»
80.	Negri Elsa	»	45,593	»
81.	Brindani Pierina (1)	»	45,468	»
82.	Pastura Ernestina	»	45,468	»
83.	Petrali Pierina	»	45,406	»
84.	Calosso Elsa	»	45,343	»
85.	Berruti Luigia	»	45,293	»
86.	Allisiardi Lucia	»	45,187	»
87.	Averame Alda	»	45,081	»
88.	Riboldazzi Laura	»	45,050	»
89.	Gerthoux Giovanna	»	45,000	»
90.	Racca Clara	»	44,806	»
91.	Gastaldi Maddalena	»	44,443	»
92.	Alasia Giovanna (2)	»	44,375	»
93.	Gatti Maria Teresa	»	44,375	»
94.	Teppa Anna	»	44,312	»
95.	Spagnoli Rosa	»	44,112	»
96.	Leone Maria	»	44,050	»
97.	De Dominicis Maria	»	43,762	»
98.	Ferraris Angela	»	43,593	»
99.	Fuochi Iole	»	43,331	»
100.	Montalto Giuseppina	»	43,312	»
101.	Marocco Lidia	»	43,281	»
102.	Olivero Maddalena	»	43,250	»
103.	Corrain Clara	»	43,062	»
104.	Rustichelli Emilia (2)	»	43,000	»
105.	Tosi Luisa	»	43.000	»
106.	Basso Irma	»	42,375	»
107.	Cavazzuti Anna	»	42,125	»
108.	Rineri Teresa	»	42,050	»
109.	Amedeo Rosa	»	41,218	»
110.	Pollini Libera	»	41,187	»
111.	Monfrinotti Luigina	»	41,000	»
112.	Cucciano Irene	»	40,937	»
113.	Chiaffi Anna	»	40,719	»
114.	Galliano Maria Assunta	»	40,687	»
115.	Billio Margherita	»	40,500	»
116.	Piai Maria	»	40,393	»
117.	Almonte Maria	»	39,000	»

(1) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1 n. 11.

(2) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1 ultimo capoverso.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 23 aprile 1954

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno n. 16501, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1952;

Viste le domande delle concorrrenti dichiarate idonee, riportanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Constatato che le concorrenti Viglianco Rita e Soria Irma, classificate rispettivamente al 18° e 19° posto della graduatoria di merito, nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di essere assegnate soltanto a sedi indicate anche da altre concorrenti che le precedono in graduatoria, per cui le stesse vengono escluse dall'assegnazione dei posti;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, l'ostetrica Soria Caterina, classificata al 20° posto della graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione di una condotta;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1952, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Galifi Margherita: condotta comunale di Peveragno;
2) Grimandi Ines: condotta comunale di Barge;
3) Marengo Caterina: condotta comunale di Monastero Vasco;
4) Ossola Eugenia: condotta consorziale di Ceva-Roascio-Torresina;
5) Galvagno Agnese: condotta consorziale di Monteu Roero-Santo Stefano Roero;
6) Frittoli Maria: condotta consorziale di Vicoforte-Briaglia;
7) Giaccone Anna: condotta consorziale di Vignolo-Cervasca;
8) Quasso Maria: condotta comunale di Vezza d'Alba;
9) Salvai Emma condotta comunale di Limone Piemonte;
10) Leoni Carolina: condotta comunale di Magliano Alpi;
11) Boetti Fiorina: condotta comunale di San Michele Mondovì;
12) Fenoglio Domenica: condotta comunale di Niella Tanaro;
13) Lanzardo Teresa: condotta consorziale di Valgrana-Montemale;
14) Martini Maria: condotta comunale di Salmour;
15) Minghirillo Teresa condotta consorziale di Priero-Montezemolo-Castelnuovo Ceva-Sale Langhe-Sale San Giovanni;
16) Bruno Caterina: condotta consorziale di San Damiano Macra-Cartignano;
17) Avena Palmira: condotta consorziale di Valdieri-Entraque;
18) Soria Caterina: condotta consorziale di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei comuni e dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di otto giorni di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche condotte designate vincitrici.

Cuneo, addì 23 aprile 1954

Il prefetto: JOANNIN

(2182)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.